**Libertà di manifestazione del pensiero e uso dei *social* da parte dei magistrati**

**(a proposito di una recente delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa) \***

**Abstract: *The contribution addresses the issue of the freedom of expression of judges on social networks, taking its cue from the recent resolution of the Presidency Council of Administrative Justice, approved in the session of 25 March 2021. Resolution which, precisely, dictates some rules on use of electronic means of communication and social media by administrative magistrates. The contribution attempts to focus on the limits imposed on magistrates on the exercise of freedom of expression on social media for reasons related to compliance with the constitutional principles that govern the exercise of judicial functions. To this end, after having proceeded to outline the constitutional framework, the Author reconstructs the relevant legislation and jurisprudence, proposing his own theoretical vision. Finally, the contribution ends with a critical analysis of the contents of the resolution of the Presidential Council of Administrative Justice****.*

Sommario: 1. Notazioni preliminari – 2. I limiti costituzionali all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero per i magistrati – 3. La (mancanza di una) normativa di riferimento – 4. Applicazioni giurisprudenziali da parte della Sezione disciplinare del CSM – 5. La Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social* da parte dei magistrati amministrativi – 5.1. “Amicizie” sui *social* – 5.2. Altre forme di interazione sui *social* (*like* e *repost*) – 6. Osservazioni conclusive

1. *Notazioni preliminari.*

L’approvazione, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 25 marzo 2021, della «Delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social media* da parte dei magistrati amministrativi» ha riacceso i riflettori su un tema da sempre oggetto di interesse per la riflessione giuridica: quello delle esternazioni dei magistrati. Detta delibera, infatti, è volta a individuare talune linee guida per un corretto uso delle piattaforme *social* e degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell’ambito dei rapporti professionali, muovendo dall’idea di bilanciare il diritto individuale di espressione del singolo magistrato con i principi di terzietà e imparzialità (anche percepita) della magistratura, invocando, a più riprese, le regole della (elevata) continenza espressiva, della diligenza e della precauzione nella selezione delle “amicizie” virtuali e, più in generale, nelle connessioni sui *social*, laddove vi possano essere punti di contatto con soggetti coinvolti nell’attività professionale del magistrato, quali le parti del processo e i loro rappresentanti.

Com’è noto, il problema delle esternazioni pubbliche dei magistrati si è posto in passato soprattutto in relazione alle partecipazioni televisive di taluni soggetti chiamati a esprimersi su processi ancora in corso o in via di risoluzione, raggiungendo il suo apice durante gli anni di “mani pulite”: in un contesto, cioè, caratterizzato da un’elevata conflittualità tra potere esecutivo e potere giudiziario, in cui la magistratura ha finito per abbandonare la regola non scritta (ma ferrea) del silenzio, frutto dell’omogeneità con la classe dominante e pegno dell’irresponsabilità sociale per le decisioni assunte, avviando una “presa di parola” che verrà a più riprese contrastata, insidiata e revocata in dubbio[[1]](#footnote-1).

Inizia così la stagione del “risveglio culturale” del potere giudiziario, che si snoda attraverso diverse tappe: dalla difesa della libertà di espressione nei confronti di iniziative disciplinari, all’elaborazione di un’autentica “etica del discorso pubblico”, che trasmoda, da ultimo, in un moderno diritto-dovere di spiegarsi e di spiegare le proprie decisioni[[2]](#footnote-2).

Si tratta, a ben vedere, di una questione che assume nuove colorazioni in un’era – quella della “rivoluzione digitale” – in cui sembra ormai raggiunto l’acme di quel processo di «convergenza tecnologica»[[3]](#footnote-3) che ha prodotto, tra le principali conseguenze, una sorta di “indifferenza” nell’uso dei mezzi di comunicazione (scritta, per suoni, per immagini e così via), estendendo in modo considerevole l’orizzonte costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Non v’è chi non veda, in effetti, come la rete, in uno con la nascita e l’enorme diffusione dei *social* e, più in generale, dei nuovi canali di condivisione del pensiero, abbia generato una serie di interrogativi che incrociano da vicino problemi classici per il diritto costituzionale, quali sono contenuto e, soprattutto, limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Il tutto con immediati riverberi sull’esercizio della libertà di espressione di talune particolari categorie professionali come i magistrati.

Per un verso, infatti, nella pluralità delle forme comunicative si staglia quel patrimonio democratico che, già nelle intenzioni del Costituente, connotava la libertà di pensiero, autentica «pietra angolare dell’ordine democratico»[[4]](#footnote-4); diritto fondamentale che, per usare un’espressione della Corte costituzionale, rientra tra quelli che «meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale»[[5]](#footnote-5). Segnatamente, il più ampio riconoscimento delle forme di accesso agli strumenti di comunicazione digitale presuppone una maggiore libertà nel confronto e nell’interazione delle opinioni, che consente di implementare un circuito di comunicazione aperta e trasparente tra la società civile e la comunità statale, coniugando il profilo del diritto del singolo a *manifestare* liberamente il proprio pensiero con quello dei destinatari a *ricevere* un’informazione che sia il più possibile completa e imparziale[[6]](#footnote-6).

Per altro verso, però, la diffusione delle nuove forme di comunicazione ha inciso in modo ragguardevole sulla disciplina dei limiti all’esercizio della libertà di espressione, il cui contenuto è andato vieppiù estendendosi e adattandosi all’odierno contesto sociale. La circostanza che l’uso dei *social* abbia ormai quasi del tutto assorbito i tradizionali strumenti di comunicazione cartacea, radiofonica e televisiva sembra avere irreversibilmente trasformato il modello di comunicazione, che pare essere non più del tipo “da uno a molti”, ma “da molti a molti”, considerato che le fonti “emittenti” sono divenute aperte a tutti e interagiscono in tempo reale tra di loro.

Per effetto di ciò, le persone, da mere fruitrici di contenuti, sono divenute degli “editori”, inverandosi così quel contesto «glocale» che caratterizzava la condizione del singolo nel modello di società liquida teorizzato da Zygmunt Bauman[[7]](#footnote-7): un contesto in cui la dimensione globale e quella locale tendono a coesistere e sovente a intrecciarsi. I gruppi di utenti che si formano on line consentono, infatti, di instaurare delle relazioni che difficilmente potrebbero venire in essere offline, dal momento che i *social* consentono a persone che vivono all’altra parte del globo di relazionarsi.

Notoriamente, i *social* costituiscono una realtà variegata, potendo assumere forme disparate, raggruppabili in diverse categorie: blog e microblog, reti professionali e/o aziendali, forum, canali di condivisione fotografica e di *video sharing*, recensioni di prodotti/servizi, giochi su reti sociali, realtà virtuali, etc. Come è ovvio, simili forme comunicative, amplificano i rischi di un uso inappropriato – per non dire scriteriato – di talune forme espressive; tanto più se si considera che l’accessibilità a simili mezzi di comunicazione fa *pendant* con il contesto di una società – sia consentito – decadente, nella quale è diffusa la ricerca, a qualunque costo, dell’approvazione sociale (virtuale) con relativa perdita del senso critico e della dimensione reale dell’esistenza.

Taluni *social* – in particolare Facebook e Instagram – costituiscono, infatti, una ἀγορά virtuale, ossia una «piazza immateriale» che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni[[8]](#footnote-8).

Senza bisogno di scomodare le caustiche – quanto pertinenti – osservazioni di Umberto Eco in merito ai rischi di una «legione degli imbecilli»[[9]](#footnote-9), sembra sufficiente rilevare come l’immediatezza nell’accesso alla comunicazione tramite i *social* rechi con sé il pericolo di trasmodare in forme di espressione diffamatorie o, per lo meno, denigratorie, difficilmente controllabili. A ciò si aggiunga che, sovente, i mezzi di comunicazione telematica divengono il volano di un’informazione sommaria e, talvolta, fuorviante, per non dire maliziosamente evocativa. Il che appare ancor più periglioso se si considera che si tratta di messaggi aventi una larghissima diffusione e che, una volta in rete, difficilmente possono essere rimossi (c.d. principio di “eternità mediatica”).

Lo spazio virtuale in cui simili forme di espressione vengono a declinarsi acuisce, in definitiva, le difficoltà connesse all’effettività dei limiti previsti esplicitamente (buon costume) e/o implicitamente dalla Carta costituzionale (onore e reputazione altrui, quale corollario del principio personalista; riservatezza; interesse al regolare funzionamento della giustizia; interesse alla sicurezza dello Stato) in quanto riconducibili ad altri principi costituzionali parimenti meritevoli di tutela. Basti pensare, a mero titolo esemplare, all’utilizzo di profili *fake*, malcelati da pseudonimi dietro i quali si nascondono utenti che comunicano in modo del tutto incontrollato e incontrollabile[[10]](#footnote-10).

2. *I limiti costituzionali all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero per i magistrati.*

In un simile contesto viene a collocarsi il problema – oggetto qui di interesse – dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sui *social* da parte dei magistrati.

Giova evidenziare come la circostanza, sopra evidenziata, che le informazioni contenute sui *social* siano conoscibili da un numero indeterminato di persone e siano ulteriormente divulgabili da parte di chiunque ne prende conoscenza assottigli considerevolmente il discrimine tra forme di espressione privata e forme di espressione pubblica. Talune manifestazioni che nascono come private finiscono, infatti, per assumere una connotazione pubblica, con conseguenze di non secondario rilievo in ordine al contesto costituzionale di riferimento, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo (libertà di manifestazione del pensiero vs. libertà e segretezza della corrispondenza).

Di conseguenza, i principi costituzionali che caratterizzano l’esercizio delle funzioni giurisdizionali finiscono per incidere sull’esercizio della libertà di espressione del singolo magistrato. La qual cosa, con ogni evidenza, genera più di un problema di condotta per gli oltre 9.000 soggetti appartenenti all’ordine giudiziario.

Che si tratti di un tema estremamente attuale e, nel contempo, delicato è comprovato dalla sensibilità mostrata finanche dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un incontro tenutosi il 5 aprile 2019 presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci. Occasione in cui il Presidente della Repubblica ha avuto modo di rimarcare la necessità di una maggiore *sobrietà* nei comportamenti e nelle esternazioni sui *social*, quali strumenti di comunicazione che, se non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l’azione dei magistrati e offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria.

Prima ancora, anche il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, aveva a sua volta rimarcato le troppe esternazioni dei magistrati, segnatamente dei pubblici ministeri, sui *social* ma non solo, invocando l’esigenza di ricercare un equilibrio tra la tutela della libertà di espressione del magistrato come cittadino e il suo ruolo istituzionale.

Sulla stessa linea si era mosso, altresì, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Eugenio Albamonte, il quale, in un’intervista rilasciata al quotidiano “*Il Messaggero*” il 22 febbraio 2018, aveva evidenziato la pericolosità di talune affermazioni infelici comparse sui *social*, proponendo alla giunta dell’associazione una modifica del codice deontologico mediante un intervento diretto sui *social*, considerato che, a suo avviso, le esternazioni sul web sarebbero equiparabili a quelle rilasciate in occasione di una vera e propria manifestazione pubblica.

Da ultimo, l’invito al *self restraint* è pervenuto dalla Corte di Cassazione, la quale, nel 2021, attraverso l’Ufficio del Massimario, ha risposto a un questionario sul tema «Le attività secondarie e l’uso dei *social media* da parte dei magistrati», focalizzando l’attenzione proprio sui limiti alle attività dei magistrati sui *social*[[11]](#footnote-11). Limiti che – osserva l’Ufficio del Massimario – risultano particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, alle esternazioni e alle pubblicazioni che presentano legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell’ufficio o con le persone in essi coinvolti, atteso che la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni[[12]](#footnote-12). Con la conseguenza che dette espressioni, a certe condizioni, potrebbero costituire un illecito disciplinare allorché si traducano in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati[[13]](#footnote-13).

L’attività dei magistrati sui *social* – continua l’Ufficio del Massimario – deve, tuttavia, ritenersi limitata anche allorché si riferisca a espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della sobrietà nei comportamenti impone di non eccedere nell’esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato e, quindi, l’intero ordine giudiziario deve godere nei confronti della pubblica opinione. In tale prospettiva, le regole deontologiche impongono un *self-restraint* ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di “amicizie” o connessioni virtuali o la partecipazione a gruppi) abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale.

L’esercizio della libertà di espressione dei magistrati sembra, in effetti, andare incontro a limiti di carattere speciale rispetto a quelli valevoli per la generalità dei consociati. Si tratta, in particolare, del rispetto dei principi di dignità, integrità, imparzialità, autonomia e indipendenza del singolo magistrato e della magistratura nel suo complesso: principi che la giurisprudenza costituzionale non ha esitato a elevare a valori di rango costituzionale primario, essendo essi serventi alla funzione tipica assolta dagli organi giudiziari, che notoriamente si consustanzia nella tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

In particolare, in un risalente – ma particolarmente attuale – arresto, la Corte costituzionale ha evidenziato come i suddetti principi, che per dettato costituzionale (art. 101, comma 2 e 104 comma 1 cost.) connotano le funzioni giurisdizionali, debbano essere tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni medesime, ma anche come regola deontologica da osservarsi in *ogni* comportamento, al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi dell’indipendenza e imparzialità nell’adempimento delle funzioni giudicanti. Tali principi sono volti a preservare la considerazione di cui il magistrato *deve* godere (anche) dinanzi all’opinione pubblica, assicurando, nel contempo, quella dignità (*id est* prestigio) dell’intero ordine giudiziario in cui si concreta la credibilità della funzione giurisdizionale tutta e la fiducia dei cittadini verso la stessa[[14]](#footnote-14).

In senso analogo, anche la Corte Europea dei Diritti Umani ha avuto modo di rilevare più volte come i magistrati godano sì del diritto di liberamente esprimere il proprio pensiero e le proprie idee, ma come tale diritto possa essere ragionevolmente bilanciato con altri valori fondamentali quali, in particolare, il buon funzionamento della giustizia[[15]](#footnote-15).

Le esternazioni dei magistrati a mezzo *social* – rivolgendosi a un numero indeterminato di persone – sembrano trovare una copertura costituzionale nell’art. 21 Cost. Disposizione, questa, che definisce i contorni della libertà di manifestazione del pensiero riferendosi tanto alla libertà dei contenuti del messaggio informativo, quanto alla dimensione della sua libera diffusione attraverso qualunque mezzo. Non appare conferente, invece, il richiamo all’art. 15 Cost., che disciplina la segretezza della corrispondenza.

Come autorevolmente rilevato, infatti, le due disposizioni costituzionali si distinguono tra di loro in quanto, mentre l’art. 21 Cost. tutela la divulgazione del pensiero espresso e indirizzato in modo pubblico a un numero indeterminato di persone, l’art. 15 Cost. copre la trasmissione del pensiero tra due o più soggetti determinati con esclusione di qualunque terzo[[16]](#footnote-16).

Sebbene non sia dubitabile che i magistrati godano dei medesimi diritti di libertà garantiti dalla Carta a ogni cittadino, appare evidente come, a guisa di quanto accade per tutti gli altri diritti costituzionali, anche la loro libertà di manifestazione del pensiero vada soggetta al bilanciamento con principi di pari rango. Segnatamente, l’esercizio di detta libertà deve esplicarsi in modo tale da non compromettere l’affidabilità e la credibilità della magistratura in termini di indipendenza e imparzialità: principi, questi, che occupano, a loro volta, un posto apicale nella gerarchia dei valori costituzionali.

Va da sé che in forza del dettato costituzionale ogni forma di esternazione che abbia una rilevanza pubblica (anche indiretta) soggiace a limiti di tale portata. Il che vale anche per le manifestazioni private rese tramite i *social*, le quali, quand’anche non strettamente pertinenti alle funzioni assolte dal singolo magistrato, sono potenzialmente fruibili dalla generalità dei consociati e, di conseguenza, potrebbero intaccare l’effettività dei principi costituzionali sopra richiamati.

Cercando di ricondurre la tematica su di un piano di carattere teorico, pare possibile osservare come, accanto a limiti di carattere “generale” (riguardanti la generalità dei consociati), i soggetti appartenenti alla magistratura vadano incontro a limiti di carattere “speciale”, derivanti dalla appartenenza alla categoria. Nel silenzio del legislatore, il *punctum crucis* della questione si compendia proprio nella ricerca di un equilibrio tra il diritto di manifestazione del pensiero del singolo magistrato e i principi di autonomia, indipendenza, credibilità e prestigio dell’ordine giudiziario, baluardi, a loro volta, dei principi di imparzialità e indipendenza della funzione giurisdizionale.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale a più riprese, i principi di indipendenza e imparzialità assicurano al magistrato una posizione *super partes* che esclude qualsiasi – anche indiretto – interesse alla causa da decidere. La condotta del magistrato deve, perciò, essere tale da renderlo immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione – formale o sostanziale – ad altri organi, mirando, per quanto possibile, a renderlo libero da prevenzioni, timori e influenze che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza[[17]](#footnote-17). Altresì, l’esercizio della funzione giurisdizionale impone al magistrato stesso anche di *apparire* imparziale, oltre a essere tale. La qual cosa richiede allo stesso, non soltanto di essere esente da ogni parzialità, ma anche di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità.

Per altro verso, a rilevare è l’esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, inteso, questo, anche con riferimento all’immagine che la magistratura come potere offre di sé ai cittadini e alla credibilità che essa merita ai loro occhi[[18]](#footnote-18). Mentre, dunque, l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l’apparire tale costituisce un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, che appare indispensabile per legittimare, dinanzi alla pubblica opinione, l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana, onde evitare di minare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, quale valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto[[19]](#footnote-19).

Anche la Corte Europea dei Diritti Umani, avuto riguardo alla garanzia dell’equo processo di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, ha affermato che l’imparzialità del giudice deve essere apprezzata secondo due criteri, quello soggettivo e quello oggettivo: il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia un’idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame (da tale punto di vista, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria); il criterio oggettivo, invece, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Secondo la Corte EDU, anche le apparenze hanno importanza poiché «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta», essendo in gioco la fiducia che i giudici, in una società democratica, debbono ispirare nell’opinione pubblica e nelle parti[[20]](#footnote-20).

3. *La (mancanza di una) normativa di riferimento.*

Si è cercato fin qui di mettere a fuoco il contesto costituzionale in cui si inserisce la tematica dell’esercizio – con i conseguenti limiti – della libertà di manifestazione del pensiero sui *social* da parte dei magistrati. Tuttavia, a un livello sub costituzionale non si rinvengono norme di dettaglio che disciplinano la materia, neppure sotto forma di regole non vincolanti, aventi funzione di direttive o di raccomandazioni. Esistono, infatti, nell’ordinamento solo disposizioni di carattere generale e, tra queste, quelle che regolano le forme di esternazione legate al contesto “istituzionale”.

In particolare, l’art. 2 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, alle lett. u) e v), vieta la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, e prescrive un dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando la divulgazione stessa è idonea a ledere indebitamente diritti altrui. A essere vietata è, altresì, la pubblicazione di dichiarazioni o di interviste che riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria.

L’art. 5 dello stesso decreto legislativo prevede ora, al comma 2-*bis*, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o qualora ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Con la precisazione che le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o con decreto penale di condanna irrevocabili.

Tali comportamenti, fatta salva naturalmente l’ipotesi in cui risultino integrate fattispecie di reato perseguibili dagli organi giudiziari competenti, possono dare luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che vanno dall’ammonimento alla rimozione.

Si tratta, a ben vedere, di esternazioni che riguardano più da vicino le comunicazioni “istituzionali” dei magistrati, le quali, naturalmente, benché dettate pensando appositamente ai rapporti con la stampa, possono declinarsi in tutte le loro diverse forme. Detta normativa è figlia dell’esigenza – sopra ricordata – di limitare, all’indomani degli anni di “mani pulite”, talune esternazioni pubbliche – rilasciate in particolare nel corso di trasmissioni pubbliche – riguardanti fatti relativi a processi ancora in corso o in via di risoluzione in grado di ledere potenzialmente la riservatezza delle parti interessate.

L’attività di comunicazione “istituzionale” con la stampa e con i mass media è, inoltre, oggetto di regole che assumono valore di linee guida, raccomandazioni o direttive indirizzate ai capi ufficio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera dell’11 luglio 2018. Dette regole, in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 106/2006[[21]](#footnote-21), e recependo le raccomandazioni e i pareri di taluni organismi internazionali[[22]](#footnote-22), sono ispirate da tre esigenze: a) contemperare i valori della trasparenza e della comprensibilità della giurisdizione con il carattere riservato e, talora, segreto della funzione; b) tutelare il diritto all’informazione dei cittadini, sul presupposto che taluni procedimenti siano di pubblico interesse; c) improntare i rapporti tra magistratura e mass media a principi di compostezza e moderazione.

Occorre precisare, però, che si tratta di linee-guida non vincolanti, sebbene le stesse rappresentino senz’altro un modello utilizzabile dai dirigenti degli uffici nella regolamentazione dei diversi aspetti della comunicazione.

In particolare, con riguardo agli uffici requirenti, il Consiglio Superiore della Magistratura raccomanda la designazione, in ogni ufficio, di un responsabile per la comunicazione nella persona del capo dell’ufficio o, su delega di questo, del magistrato che abbia maggiori attitudini o esperienza comunicativa. L’organo di autogoverno della magistratura raccomanda, inoltre, che le informazioni rilasciate non interferiscano con il segreto delle indagini e, in generale, con il principio di riservatezza e non pregiudichino i diritti dei soggetti convolti nel procedimento, prescrivendo, altresì, che, in ossequio al principio di non colpevolezza, sia evitata ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate.

Con riguardo agli uffici giudicanti, poi, si raccomanda la designazione di un magistrato responsabile per la comunicazione (o di due responsabili, uno per il civile e uno per il penale, negli uffici di grandi dimensioni). Si prevede, inoltre, che, quando si verifichi un caso di potenziale interesse pubblico (poiché di rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico), esso sia seguito in tutte le fasi processuali e il magistrato decidente curi la predisposizione della notizia di decisione con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile. Notizia che dovrà essere rielaborata tecnicamente dal responsabile per la comunicazione, il quale ne dovrà curare la trasmissione agli organi di informazione e ai media.

Infine, l’art. 6 del Codice Etico, approvato il 13 novembre 2010 – recante «rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa» –, fissa delle direttive sul tema delle comunicazioni istituzionali ed extraistituzionali. Ai sensi di detto articolo, nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione. Il magistrato deve evitare, altresì, di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

Tali norme, come può notarsi, invitano il magistrato a tenere un comportamento ispirato a una elevata continenza. Esse, però, si limitano a fissare delle direttive che non hanno diretta incidenza disciplinare, non essendo state recepite nel relativo codice. Le regole deontologiche espresse dal codice etico hanno una rilevanza soltanto indiretta e mediata nella materia disciplinare, nella misura in cui i precetti in esso previsti coincidono con una delle fattispecie tipiche previste dal D. lgs. n. 109 del 2006. Al di fuori di tali casi, si tratta di regole che rilevano unicamente ai fini delle eventuali sanzioni in sede associativa, le quali, tuttavia, nella realtà non risultano mai essere state adottate dagli organi dell’associazione a ciò deputati (ovverosia, il Comitato direttivo centrale, con eventuale ricorso all’assemblea generale, sulla base dell’azione esercitata dal Collegio dei probiviri)[[23]](#footnote-23).

4. *Applicazioni giurisprudenziali da parte della Sezione disciplinare del CSM*.

La Sezione disciplinare del CSM ha avuto modo di ricondurre la tematica delle esternazioni rese in occasione di partecipazioni televisive sotto l’ombrello dell’art. 2, lett. d), del D. lgs. n. 109/2006, recante «grave scorrettezza nei confronti di soggetti coinvolti nel procedimento o di altri magistrati». Lo stesso CSM, poi, nella circolare sugli incarichi extragiudiziari, approvata con delibera del 2 dicembre 2015, ha stabilito che è sottoposta ad autorizzazione la partecipazione programmata continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica da chiunque gestite, nella quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti[[24]](#footnote-24).

Con specifico riguardo alle esternazioni rese tramite i *social*, in assenza di regole di dettaglio, la Sezione Disciplinare del CSM ha cercato, affrontando le singole fattispecie, di delineare un contesto normativo di riferimento, attingendo alla normativa di carattere generale. Il filo rosso nella giurisprudenza disciplinare è costituito dal principio secondo cui l’apparenza di imparzialità rappresenta il confine entro il quale i diritti del magistrato come cittadino e, in particolare, i diritti di libertà di espressione e di opinione, possono esplicarsi senza pregiudizio alcuno per i valori essenziali della giurisdizione.

Con la sentenza n. 20 del 2018, ad esempio, si è avuto modo di affermare che costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che, in violazione di norme di legge (in particolare, dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006) e deontologiche, posti un messaggio offensivo, a mezzo del proprio profilo personale Facebook, nei confronti del Sindaco della città ove il magistrato esercita le funzioni giudiziarie requirenti.

Tale comportamento è stato ritenuto scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare, in quanto idoneo a rendere percepibile l’offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla considerazione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia avuto.

Prima ancora, con la sentenza n. 127 del 2017, la sezione disciplinare del CSM ha ritenuto in parte escluso l’addebito e in parte di scarsa rilevanza il fatto che un pubblico ministero aveva, tramite Facebook, espresso giudizi e apprezzamenti sull’avvenenza di un attore coinvolto, come parte lesa, nel crollo di una palazzina e il cui fascicolo era stato assegnato al medesimo magistrato. Ciò, in quanto, per il CSM, tali affermazioni – sebbene di scarso gusto – non potevano intaccare l’imparzialità del magistrato.

Con la sentenza n. 64 del 2016, la Sezione disciplinare del CSM ha assolto un magistrato fuori ruolo per mandato politico da Sindaco, ritenendo che le affermazioni rilasciate tramite Facebook rispondessero in parte a finalità politiche e in parte non ledessero l’immagine del magistrato.

Con la sentenza n. 95 del 2016, la Sezione disciplinare del CSM ha escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109/2006, allorché si contestava a un magistrato la violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo, per aver postato nel proprio profilo *social* commenti sconvenienti su colleghi e su un neogiudice costituzionale. In quell’occasione il magistrato è stato assolto con la motivazione che l’interpretazione delle frasi oggetto di contestazione deve essere effettuata in senso unitario e globale e una lettura logica delle frasi in oggetto, debitamente inserite nel contesto delle frasi degli interlocutori, lasciava evincere che si trattava di una conversazione sviluppatasi sul filo dell’ironia.

Infine, si ricorda la pronuncia n. 1 del 2007, con cui la Sezione disciplinare del CSM ha affermato la responsabilità disciplinare di un magistrato che, usando uno pseudonimo, aveva formulato su un sito internet giudizi dal contenuto altamente diffamatorio nei confronti di diversi colleghi, affermando che essi avrebbero agito nell’ambito di un processo per ragioni politiche, usando reiteratamente espressioni gratuitamente lesive, prive di qualsiasi prova o fondamento e, comunque, diffamatorie, esorbitanti gli ordinari limiti di continenza, e idonee, quindi, a ledere il prestigio dell’ordine giudiziario[[25]](#footnote-25).

5. *La Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei* social *da parte dei magistrati amministrativi.*

In tale contesto ordinamentale si colloca la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 25 marzo 2021, che costituisce il primo testo volto a dettare delle regole di condotta riferite specificamente all’uso dei *social* da parte dei magistrati. L’iniziativa si colloca nel solco di analoghe prese di posizione assunte a livello internazionale, quali il *Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary*, pubblicato dallo *European Network of Councils for the Judiciary*, nonché le *Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges* pubblicate dall’ONU.

Il Consiglio di Presidenza, sul presupposto della centralità ormai assunta dai *social*, sia nella dimensione individuale che nello sviluppo delle comunità, tenta di contenere i rischi connessi a un possibile abuso delle piattaforme digitali. In particolare, coniugando le prerogative del singolo magistrato – sia nella propria funzione sia come cittadino – con i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale e al proprio *status*, la delibera mira a impedire che la creazione di una dimensione quasi extraspaziale ed extratemporale provochi l’attenuazione dei canoni del corretto esercizio della libertà di espressione sancita dall’art. 21 Cost.

Ancora una volta, dunque, come accaduto in passato a proposito dell’introduzione del principio del *digital first* di cui all’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo o dell’utilizzo ufficiale di Telegram per aggiornare gli avvocati sullo stato di avanzamento delle udienze, la giustizia amministrativa si rivela pioniera nell’uso delle tecnologie informatiche.

La delibera cerca, anzitutto, di delineare un perimetro normativo di riferimento, salvo, nel prosieguo, porre l’attenzione su talune fattispecie dotate di maggiore criticità, quali sono senz’altro le “amicizie” e le connessioni con persone coinvolte nell’attività professionale del magistrato. Con riguardo al primo profilo, il Consiglio di Presidenza osserva – a parere di chi scrive in maniera corretta – come la tematica dell’utilizzo dei *social* vada inquadrata nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato – sia nella propria funzione, sia come cittadino – e i doveri connessi all’appartenenza istituzionale e al proprio *status*.

In effetti, come sopra rilevato, il diritto individuale del singolo magistrato alla libera espressione va incontro a una serie di limiti che la Carta costituzionale pone a presidio di interessi super individuali, connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale, che si rintracciano nei principi di autonomia, indipendenza, credibilità e prestigio dell’ordine giudiziario: principi che, anche nella delibera *de qua*,costituiscono precisi limiti all’uso dei *social*.

In linea con le esortazioni del Capo dello Stato, la via tracciata dal Consiglio di Presidenza per evitare di sconfinare in abusi si sviluppa sul crinale del principio di «continenza espressiva». Il singolo magistrato, pur potendo utilizzare i *social* nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi (a condizione che l’uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti), è invitato a un utilizzo «adeguato e prudente» rispetto a ogni interazione che venga in essere sulle piattaforme *social*, tenuto conto anche dei rischi connessi alla perdita di controllo dei contenuti immessi e alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.

Di conseguenza, i magistrati amministrativi sono invitati a non comunicare con le parti, con i loro rappresentanti e con il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza. Altresì, essi sono esortati a non utilizzare i *social* come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.

Chiaro appare l’intento – già perseguito in talune regole di carattere deontologico – dell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa di contenere il più possibile i rischi che si accompagnano alle potenzialità applicative di talune esternazioni del magistrato, le quali, sebbene riguardanti la propria sfera privata, sono esposte ad acquisizioni, frammentazioni e, più in generale, a scomposizioni idonee ad alterare l’originaria identità e il significato intrinseco delle stesse.

La direzione perseguita dalla delibera è, con ogni evidenza, quella di fare leva sul senso di responsabilità dei magistrati, senza imporre regole stringenti che possano dare luogo a conseguenze di natura disciplinare. Circostanza, questa, che, se per un verso risalta l’equilibrio del Consiglio di Presidenza, per altro verso, però, rischia di affievolire l’efficacia della delibera, rendendola spuntata dal punto di vista dei rimedi sanzionatori.

Rimangono sottratte, in ogni caso, dall’ambito applicativo della delibera le forme di comunicazione elettronica *individuali*, da ascriversi alla sfera della corrispondenza privata del magistrato. Anche qui, il Consiglio di Presidenza si mostra particolarmente sensibile al dettato costituzionale, distinguendo le esternazioni pubbliche, rientranti nell’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero) – e, come tali, assoggettate ai limiti sopra menzionati –, dalle forme di comunicazione privata, rientranti invece nell’art. 15 Cost. (segretezza della corrispondenza) e, come tali, inviolabili senza il rispetto delle garanzie previste dalla Carta costituzionale.

Si pensi, a titolo esemplare, alle comunicazioni private via chat, che possono realizzarsi tramite Facebook o tramite Instagram, rispetto alle quali, naturalmente, non vengono in essere i limiti, imposti dall’appartenenza alla categoria, valevoli per le esternazioni aventi un rilievo pubblico.

Particolarmente calzante, poi, nell’ottica di garantire un uso corretto dei *social*, appare il riferimento al diritto/dovere del singolo magistrato di ricevere una formazione specifica circa i vantaggi e i rischi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme digitali.

Probabilmente, quello della formazione costituisce uno degli aspetti più delicati della tematica in esame, trattandosi di un profilo spesso trascurato nei testi che mirano a disciplinare le esternazioni dei magistrati e che interseca il tema della consapevolezza dei mezzi utilizzati. Sovente, infatti, è proprio la scarsa consapevolezza nell’uso degli strumenti di comunicazione digitale a essere la causa di un esercizio abusivo che travalica i limiti imposti dal dettato costituzionale. Si pensi ai rischi connessi alla possibilità di condividere un messaggio con un pubblico indiscriminato di utenti e non solo con la propria cerchia di “amici”, oppure alla geolocalizzazione degli utenti, spesso attiva di *default*.

Di conseguenza, appare meritorio l’impegno assunto nella delibera *de qua* dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dall’Ufficio Studi di farsi carico di garantire nelle forme più idonee ed efficaci iniziative di aggiornamento e formazione in materia. Iniziative che, inevitabilmente, avranno l’intento di diffondere una più diffusa “cultura” nell’uso dei *social*. La qual cosa, naturalmente – come rileva la delibera, nell’intento di evitare di deresponsabilizzare i singoli magistrati –, non esonera i singoli magistrati (i quali, al contrario, sono a ciò esortati nella delibera) dal rendersi a loro volta consapevoli del funzionamento tecnico degli strumenti di comunicazione utilizzati.

5.1. *Amicizie sui* social.

Uno dei profili più delicati affrontati dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa riguarda il tema delle amicizie sui *social*. Non v’è chi non veda, in effetti, come le amicizie virtuali tra un magistrato e una parte o il suo avvocato possano potenzialmente mettere a repentaglio i principi di indipendenza e imparzialità (*id est*, apparenza di imparzialità), provocando, di conseguenza, delle distorsioni nel corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L’amicizia virtuale, infatti, benché ontologicamente diversa da quella reale, instaura comunque una forma di legame tra soggetti che è potenzialmente visibile a un numero indiscriminato di utenti.

A tal proposito, non si rinvengono nell’ordinamento norme *ad hoc*, limitandosi sia il Codice di procedura civile che quello di procedura penale a individuare tra le cause di astensione e ricusazione l’instaurazione di rapporti “amicali” con i soggetti del processo, tra cui rientrano a pieno titolo i difensori. Segnatamente, il giudice civile ha l’obbligo di astenersi – e negli stessi casi può essere ricusato dalle parti – allorché sia «commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori»[[26]](#footnote-26). Analogo obbligo grava sul giudice (sia su quello penale che su quello civile) nell’ipotesi in cui sussista una «grave inimicizia» con una delle parti o con alcuno di suoi difensori[[27]](#footnote-27).

La giurisprudenza, in talune occasioni, ha avuto modo di chiarire come la mera conoscenza sia cosa ben diversa dall’amicizia e dall’abituale commensalità[[28]](#footnote-28). In particolare, la sussistenza di normali e ordinarie relazioni di appartenenza (nella fattispecie, tra magistrati del T.A.R. e magistrati del Consiglio di Stato) è stata giudicata irrilevante ai fini della sussistenza di una causa di astensione, ai sensi dell’art. 51, n. 2), c.p.c.

Più di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di osservare che ha l’obbligo deontologico di astenersi dalla decisione – a norma degli artt. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e 51, comma 2, c.p.c. – il magistrato che abbia intrattenuto una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti processuali. Ciò, in quanto il legame affettivo tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice stesso di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari[[29]](#footnote-29).

Appare legittimo, allora, interrogarsi se le amicizie virtuali tra magistrato e avvocato o una parte del processo possano concretizzare un’ipotesi di comportamento vietato quantomeno ai sensi dell’articolo 3, lett. 1), del d.lgs. n. 109/2006, che sanziona, quali illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni, qualsiasi comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

Di certo, il concetto di “amicizia virtuale” assume un significato differente rispetto a quello di amicizia “reale”. Quest’ultima, infatti, secondo il significato comune, implica un vincolo di vivo e scambievole affetto tra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima e fiducia. L’amicizia virtuale e il concetto di “follower”, di contro, si compendiano in un rapporto di mera conoscenza o, talvolta, anche in qualcosa di meno, che non suggerisce alcun tipo di legame in termini di stimabilità affettiva, limitandosi a una interconnessione digitale.

Ciò che differenzia i due concetti, dunque, è la distanza emotiva tra gli “amici”: mentre nel primo caso esiste una relazione di natura affettiva, nel secondo caso tale relazione non è necessaria, essendo sufficiente un rapporto di interconnessione digitale. Può accadere, infatti, e sovente accade, di diventare “amici” di soggetti che si conoscono solo in ragione della loro fama.

Stando così le cose, a parere di chi scrive, sembra doversi escludere che il rapporto di amicizia virtuale, *di per sé considerato*, possa intaccare il principio di apparente imparzialità del giudicante, determinando un’ipotesi di astensione e/o di ricusazione. Si tratta, infatti, di un rapporto che, nel significato sopra riportato, non intaccando la sfera emotiva, non pare in grado di intaccare la serenità e la capacità del giudice stesso di essere imparziale, a guisa di quanto accade per l’ipotesi di amicizia reale. Ciò, in quanto si tratta di un mero contatto tra utenti che avviene attraverso le piattaforme digitali e che, in quanto tale, non determina una comunanza di interessi economici o di vita di intensità tale da ingenerare il sospetto della parzialità.

Diversa è, naturalmente, l’ipotesi in cui l’amicizia virtuale si collochi in un contesto di rapporti che travalica il rapporto di mera interconnessione digitale.

Il tema, invero, è stato a più riprese affrontato dalla giurisprudenza statunitense, che ha ritenuto applicabili all’amicizia tra un giudice e un avvocato formalizzata all’interno di un *social network* le disposizioni deontologiche che prescrivono a tali soggetti di svolgere correttamente le rispettive funzioni al di là di eventuali interessi privati e personali. Secondo tale orientamento, il giudice che annovera tra i suoi amici virtuali un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a lui (con la conseguenza che tutti coloro che accedono al suo profilo personale possono liberamente fruire dell’informazione) pone in essere una condotta deontologicamente sanzionabile, in quanto idonea a far sorgere nei terzi ragionevoli dubbi in merito alla propria imparzialità nell’esercizio delle funzioni a causa della plausibile esistenza di un rapporto privilegiato con un interlocutore che esprime interessi di parte nell’ambito dei procedimenti a lui devoluti.

Anni addietro, invece, l’*Ohio Board of Commissioners on Grievances & Discipline*, nella Opinion no. 7 del 2010, ha affermato: “*A friend is a friend? Not necessarily. A social network “friend” may or may not be a friend in the traditional sense of the word*”, sostenendo così l’idea che il concetto di amicizia nell’ecosistema dei *social* sia ben altro rispetto a quella reale, con la conseguenza che un magistrato ben potrebbe accogliere nel proprio spazio virtuale soggetti che non è solito frequentare quotidianamente.

La Corte di Cassazione francese, in una decisione del gennaio 2017, ha chiarito che il termine amico usato per designare le persone che accettano di entrare in contatto attraverso i *social* non si riferisce a rapporti di amicizia nel senso tradizionale del termine. Con la conseguenza che l’esistenza di contatti tra diverse persone attraverso le piattaforme digitali non è sufficiente di per sé a caratterizzare una particolare parzialità, essendo il *social* semplicemente uno specifico mezzo di comunicazione tra persone che condividono gli stessi centri di interesse.

Tale orientamento, qui condiviso per le ragioni sopra esplicitate, ha fatto breccia da noi nella giurisprudenza amministrativa. Il Tar Sardegna (Cagliari)[[30]](#footnote-30), infatti, in una fattispecie avente a oggetto il rapporto tra un soggetto partecipante a un concorso pubblico per il reclutamento del personale docente e un commissario della commissione di concorso, ha avuto modo di escludere che l’amicizia su Facebook possa ingenerare una comunanza di interessi economici o di vita tra due soggetti (comunanza di interessi che nella giurisprudenza amministrativa determina l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente), di intensità tale da determinare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore.

Per il T.A.R., in particolare, Facebook implica solo una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell’utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti a condizione che l’utente stesso non provveda a effettuare restrizioni che, peraltro, i *social* consentono.

Coerentemente con tale orientamento, la delibera del Consiglio di Presidenza esclude che possano applicarsi in analogia i casi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.: norma, questa, che ai fini dell’incompatibilità è e deve restare l’unico metro di valutazione. Le amicizie sui profili *social*, infatti, non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Presidenza, un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.

Ciò nondimeno, la delibera anche in questo punto si rimette al prudente ed equilibrato apprezzamento del magistrato, invitandolo a contenere ovvero evitare simili relazioni, allorché le stesse possano incidere sulla immagine di imparzialità del magistrato stesso. Precisando, altresì, che le amicizie e le connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati ammnistrativi nel rispetto dei principi generali di diligenza e precauzione.

La posizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa appare del tutto condivisibile e in linea con quanto sopra rilevato. Sebbene, come già detto, l’amicizia virtuale non paia, per ciò solo, in grado di intaccare il principio di apparenza di imparzialità, non sembra potersi escludere a priori che il rapporto di interconnessione digitale possa costituire l’indizio di un rapporto di natura più complessa che, in taluni casi, potrebbe determinare quella comunanza di interessi tale da minare il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. Di conseguenza, il criterio della continenza nella selezione dei follower sembra costituire una regola aurea nella condotta extraistituzionale del singolo magistrato.

5.2. *Altre forme di interazione sui* social *(*like *e* repost*).*

La delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dopo aver trattato specificamente il tema delle amicizie virtuali, conclude con una norma di chiusura riferita, in generale, a ogni contatto sui *social*.

A titolo esemplificativo, si pensi ai *like* espressi nei confronti di post pubblicati da utenti o alla pratica del “rilancio” (*repos*t) di contenuti.

Sia i *like* sia il *repost* costituiscono, notoriamente, pratiche invalse tra gli utilizzatori del web, che equivalgono a manifestazioni di gradimento visibili agli altri utenti e che, ove riferite a temi interessati dalla *res judicanda*, potrebbero intaccare l’apparenza di imparzialità, che, come più volte ribadito, deve informare la condotta dei magistrati. Il gradimento, se incrociato con altre evidenze, non solo può costituire un segno di adesione al contenuto di un certo messaggio, ma, ove condiviso, contribuisce alla maggiore diffusione del messaggio stesso, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di utenti[[31]](#footnote-31).

Non a caso la più recente giurisprudenza ha attribuito rilievo giuridico a simili pratiche, ritenendole, nelle ipotesi più gravi, persino idonee a integrare l’elemento materiale di talune fattispecie delittuose. Per esempio, l’apposizione di un “mi piace” su Facebook ad alcuni post di carattere antisemita è stata giudicata alla stregua di un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale da parte della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto integrato il delitto di propaganda e istigazione a delinquere[[32]](#footnote-32).

La Corte di Cassazione, infatti, ha desunto l’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione virtuale antisemita, non solo in base ai rapporti fisici di frequentazione degli altri associati, ma anche in base alla ripetuta condivisione di messaggi discriminatori sulle bacheche di Facebook.

Sotto altro profilo, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’apposizione di un like alla notizia della morte per suicidio di un detenuto, da parte di un soggetto appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, costituisse un comportamento contrario al rispetto della dignità della persona umana e dei soggetti detenuti, come tale idoneo a giustificare la sanzione della sospensione dal servizio[[33]](#footnote-33). In tale circostanza, l’apposizione del like è stata giudicata come inequivoca manifestazione di approvazione e compiacimento per l’evento infausto accaduto, contrastante con il giuramento e con i doveri degli appartenenti al predetto Corpo.

Di là da simili fattispecie, che nei casi più gravi possono assumere rilievo penale, non sembra doversi escludere l’ipotesi che determinate forme di interazione possano, a certe condizioni, integrare quelle «ragioni di convenienza» – di cui all’art. 51, ult. comma, c.p.c. e 36, lett. h) c.p.p. – tali da indurre il magistrato a richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione all’astensione o, finanche, concretizzare delle ipotesi di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 3, lett. l), del d.lgs. 109/2006.

Altresì, simili condotte potrebbero integrare gli estremi del comportamento vietato ai sensi dell’articolo 3, lett. 1), del d.lgs. n. 109/2006, che, come già anticipato sopra, sanziona, quali illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni, qualsiasi condotta tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

Non v’è chi non veda, infatti, come l’adesione – mediante i suddetti segni di gradimento – a certe manifestazioni di pensiero possa rappresentare una forma di adesione a determinate ideologie, tale da ingenerare una qualche forma di pregiudizio, in capo al magistrato, nell’affrontare determinate tematiche.

Consapevole di tali rischi, la delibera, anche su tale punto, invita il magistrato a tenere una condotta improntata a principi di continenza, allorché sussista il rischio di incidere sull’immagine di imparzialità.

Si tratta, a parere di chi scrive, di una posizione del tutto condivisibile, atteso che una condotta improntata a principi di continenza senz’altro ben potrebbe prevenire l’ipotesi di ingenerare quelle forme di pregiudizio idonee a intaccare il corretto andamento della funzione giurisdizionale.

6. *Osservazioni conclusive.*

Come si è cercato di evidenziare, l’interazione di contenuti che sovente si realizza in rete e, in modo particolare, sui *social* ha ormai investito la maggior parte degli utenti senza significative distinzioni di età o di *status*, rendendo assai porosi i confini tra vita reale e vita virtuale. Di tale *status quo* v’è traccia nella giurisprudenza, che, come sopra rilevato, ha da qualche tempo ormai equiparato le condotte sui *social* ai comportamenti materiali aggressivi di beni giuridici meritevoli di protezione.

La qual cosa appare come il chiaro sintomo di un abbandono, da parte della giurisprudenza stessa *in primis* e della dottrina *in secundis*, di quella visione naïfdella Rete, intesa come spazio di libertà assoluto e, soprattutto, quale piano distinto e separato dalla realtà materiale.

Merita di essere salutata con favore, dunque, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social*, benché non si possa fare a meno di evidenziare come colpisca la circostanza che una simile esigenza sia stata avvertita dall’organo di autogoverno della magistratura amministrativa e non anche dal Consiglio Superiore della Magistratura; non fosse altro per il numero, ben più considerevole, dei magistrati ordinari attualmente in servizio rispetto a quelli amministrativi.

Resta il fatto che la delibera, per quanto meritoria negli intenti e nei contenuti, sembra costituire uno strumento *soft*, in grado, probabilmente, di contribuire alla diffusione di una cultura nell’uso dei *social*, ma, difficilmente, in grado di regolare in modo compiuto un fenomeno che, come più volte evidenziato, pone nuovi problemi alla riflessione giuridica. Non a caso, come si è avuto modo di rilevare, la via indicata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si muove nel segno della sobrietà, della prudenza e della discrezione. Ovverosia, invocando principi rimessi alla valutazione (evidentemente discrezionale) del singolo utente e non dettando regole precise e determinate.

Resta il fatto, altresì, che, soprattutto in un contesto come quello attuale caratterizzato da un forte senso di sfiducia verso le istituzioni, si avverte più che mai l’esigenza di proteggere valori apicali per l’ordinamento, quali sono il prestigio e l’onore della magistratura. Principi che nell’impianto complessivo della Carta costituzionale rappresentano controvalori bilanciabili con la libertà di manifestazione del pensiero del singolo magistrato.

Si auspica, dunque, che la delibera, oltre ad avere riacceso il dibattito sul tema, possa risultare foriera di successivi interventi normativi, che, nel rispetto delle garanzie costituzionali, siano volti a fare chiarezza in materia, delineando i limiti delle espressioni consentite sui *social* per il singolo magistrato.

**Andrea Lollo**

 professore associato di diritto costituzionale

pubblicato l’8 giugno 2022

1. \* Il presente scritto costituisce il testo, riveduto e rielaborato, delle Relazione tenuta, in data 21 febbraio 2022, al corso di formazione per magistrati amministrativi, organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, sul tema «L’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei Magistrati amministrativi».

 Per una ricostruzione delle tappe in cui si sviluppa la “presa di parola” della magistratura cfr., da ultimo, N. Rossi, [*Il silenzio e la parola dei magistrati. Dall’arte di tacere alla scelta di comunicare*](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-silenzio-e-la-parola-dei-magistrati-dall-arte-di-tacere-alla-scelta-di-comunicare_599.php), in [*Quest. giust.*](https://www.questionegiustizia.it/), 4/2018, 245 ss. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. N. Rossi, *Dall’arte di tacere alla scelta di comunicare*, cit., 248. [↑](#footnote-ref-2)
3. Così P. Caretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2011, 424 ss.; [↑](#footnote-ref-3)
4. Così [Corte cost., sent. n. 84/1969](https://www.giurcost.org/decisioni/1969/0084s-69.html), punto 5 del *Cons. in dir*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. [Corte cost., sentt. nn. 9/1965](https://www.giurcost.org/decisioni/1965/0009s-65.html); [11/1968](https://www.giurcost.org/decisioni/1958/0011s-68.html); [84/1969](https://www.giurcost.org/decisioni/1969/0084s-69.html?titolo=Sentenza%20n.%2084); [1/1981](https://www.giurcost.org/decisioni/1981/0001s-81.html?titolo=Sentenza%20n.1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. M. Manetti, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in Aa.Vv., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania-P. Ridola, Vol. II, Torino, 2006, 768; L. Califano, [*La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico.* Fake news*,* hate speech *e profili di responsabilità dei* social network](https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=46221&dpath=document&dfile=17112021165050.pdf&content=La%2Blibertà%2Bdi%2Bmanifestazione%2Bdel%2Bpensiero…%2Bin%2Brete%3B%2Bnuove%2Bfrontiere%2Bdi%2Besercizio%2Bdi%2Bun%2Bdiritto%2Bantico%2E%2BFake%2Bnews%2C%2Bhate%2Bspeech%2Be%2Bprofili%2Bdi%2Bresponsabilità%2Bdei%2Bsocial%2Bnetwork%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B), in [*federalismi.it*](http://www.federalismi.it),26/2012, 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Il riferimento è ovviamente a Z. Bauman, *Modernità liquida* (2000), trad. it., Bari, 2011. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. n. 37596/2014; in dottrina M. Mezzanotte, [Facebook *come “luogo aperto al pubblico”*](https://www.astrid-online.it/static/upload/mezz/mezzanotte_m_federalismi_21_11_161.pdf), in [*federalismi.it*](http://www.federalismi.it), 2/2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. In tal senso si è espresso Umberto Eco nel giugno 2015 in occasione di una laurea *honoris causa* rilasciata nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino. [↑](#footnote-ref-9)
10. Evidenzia, in modo particolare, i rischi, connessi all’uso di internet, di una lesione dei diritti costituzionalmente protetti P. Costanzo, *Internet (diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl.*, agg., Torino, 2000, 347 ss. [↑](#footnote-ref-10)
11. Il testo è rinvenibile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione (*www.cortedicassazione.it*). [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. art. 1 del d.lgs. n. 109/2006. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cfr. art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006. [↑](#footnote-ref-13)
14. Cfr. [Corte cost., sentt. n. 100/1981](https://www.giurcost.org/decisioni/1981/0100s-81.html?titolo=Sentenza%20n.100); [224/2009](https://www.giurcost.org/decisioni/2009/0224s-09.html?titolo=Sentenza%20n.%20224). [↑](#footnote-ref-14)
15. Da ultimo, cfr. Corte EDU, sent. 16 ottobre 2018, *Daineliene* c. *Lituania*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cfr. P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, Milano, 1974, 432. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. Corte cost., sentt. nn. [60/1969](https://www.giurcost.org/decisioni/1969/0060s-69.html?titolo=Sentenza%20n.%2060); [128/1974](https://www.giurcost.org/decisioni/1974/0128s-74.html?titolo=Sentenza%20n.%20128); [18/1989](https://www.giurcost.org/decisioni/1989/0018s-89.html?titolo=Sentenza%20n.%2018). [↑](#footnote-ref-17)
18. Cfr. Corte cost., sent. n. [100/1981](https://www.giurcost.org/decisioni/1981/0100s-81.html?titolo=Sentenza%20n.100). [↑](#footnote-ref-18)
19. Cfr. Corte cost., sent. n. [197/2018](https://www.giurcost.org/decisioni/2018/0197s-18.html?titolo=Sentenza%20n.%20197). [↑](#footnote-ref-19)
20. Cfr., *ex plurimis*, da ultimo, Corte EDU, sent. 16 ottobre 2018, *Daineliene* c. *Lituania*; prima ancora, sent. 31 ottobre 2017, *Kamenos* c. Cipro; sent. 20 settembre 2016, *Karelin* c. Russia; sent. Grande Camera, 23 aprile 2015, *Morice* c. *Francia*; sent. 15 gennaio 2015, *Dragojevic* c. *Croazia*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Recante «Rapporti con gli organi di informazione». [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr., ad es. la Racc. n. 12/2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa; il rapporto del 1° giugno 2018 *dell’European Network of Councils for the Judiciary*; i pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei del 2005, 2010 e 2011. [↑](#footnote-ref-22)
23. Così V. Tenore, [*La libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti normativi e giurisprudenziali per giornalisti, dipendenti pubblici e privati nei* social media](https://www.lavorodirittieuropa.it/images/articolo_TENORE_Libert%C3%A0_di_pensiero_x_Lav_Dir_Europa_2019.pdf), in [*Lavoro Diritti Europa*](http://www.lavorodirittieuropa.it), 2/2019, 32. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cfr. art. 4.2-*bis*. [↑](#footnote-ref-24)
25. Per una ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali, cfr. V. Tenore, [*La libertà di pensiero tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti normativi e giurisprudenziali per giornalisti, dipendenti pubblici e privati nei* social media](https://www.lavorodirittieuropa.it/images/articolo_TENORE_Libert%C3%A0_di_pensiero_x_Lav_Dir_Europa_2019.pdf), cit., 32 ss. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cfr. artt. 51, n. 2), e 52 c.p.c. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cfr. artt. 51, n. 3), e 52 c.p.c., nonché art. 36, lett. d), c.p.p. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cfr. T.A.R. Lazio (Roma), sez. III, sent. n. 40/2011. [↑](#footnote-ref-28)
29. Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 7497/2022. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cfr. T.A.R. Sardegna (Cagliari), sez. I, sent. n. 281/2017. [↑](#footnote-ref-30)
31. Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, l’opzione mi piace ha una portata amplificatrice e di condivisione del contenuto veicolato sui social network (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 55418/2017). [↑](#footnote-ref-31)
32. Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. n. 4534/2021. [↑](#footnote-ref-32)
33. Cfr. T.A.R. Lombardia (Milano), sez. III, sent. n. 2365/2020. [↑](#footnote-ref-33)